

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
93/C 332/01	ECU.....	1
93/C 332/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche	2
93/C 332/03	Il mercato comunitario dei combustibili solidi nel 1992 e previsioni per il 1993 (revisione)	3
93/C 332/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.390 — Akzo/Nobel Industrier)	6
93/C 332/05	Modifica dell'elenco degli stabilimenti della Norvegia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	7
93/C 332/06	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 1993)	7
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
93/C 332/07	Sentenza della Corte, del 27 ottobre 1993, nel procedimento C-69/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel de Douai): procedimento penale a carico di Francine Decoster, in Gillon (<i>Direttiva 83/189/CEE del Consiglio e 88/301/CEE della Commissione — Notifica delle caratteristiche in materia di telecomunicazioni — Indipendenza dell'ente incaricato della disciplina — Sanzioni penali</i>)	8

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarrio (<i>segue</i>)	Pagina
93/C 332/08	Sentenza della Corte, del 27 ottobre 1993, nel procedimento C-127/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal of England and Wales): Dott. Pamela Mary Enderby contro Frenchay Health Authority e Secretary of State for Health (<i>Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile</i>)	8
93/C 332/09	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 9 novembre 1993, nel procedimento C-132/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal): Birds Eye Walls Ltd contro Friedel M. Roberts (<i>Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Pensione di transizione</i>)	9
93/C 332/10	Sentenza della Corte, del 10 novembre 1993, nella causa C-48/91: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (<i>Liquidazione dei conti FEAOG — Esercizio 1988</i>)	9
93/C 332/11	Sentenza della Corte, del 10 novembre 1993, nel procedimento C-60/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam): Otto BV contro Postbank NV (<i>Concorrenza — Rispetto del diritto di difesa — Procedimento nazionale in materia di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE</i>)	10
93/C 332/12	Causa C-425/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht dello Schleswig-Holstein, con ordinanza 15 settembre 1993, nella causa ditta Calle Grenzshop Andresen GmbH e Co. KG contro Allgemeine Ortskrankenkasse für den Kreis Schleswig-Flensburg, intervenienti: 1. Bundesanstalt für Arbeit, 2. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 3. Børge Wandahl	10
93/C 332/13	Causa C-426/93: Ricorso proposto il 21 ottobre 1993 dalla Repubblica federale di Germania contro il Consiglio delle Comunità europee	11
93/C 332/14	Causa C-428/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice incaricato delle liquidazioni giudiziarie nel tribunal de commerce di Romans, con ordinanza 1° luglio 1993, nella causa relativa alla liquidazione della Monon Automobiles — Maison des Deux Roues	11
93/C 332/15	Causa C-437/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 5 ottobre 1993, nella causa Hauptzollamt Heilbronn contro Te-mic Telefunken microelectronic GmbH, interveniente: Bundesministerium der Finanzen	12
<hr/>		
II Atti preparatori		
.		
<hr/>		
III Informazioni		
Commissione		
93/C 332/16	Dichiarazione d'interesse — Invito a manifestare interesse per attività nel settore delle imprese cooperative, mutualistiche ed associative	14

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

7 dicembre 1993

(93/C 332/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,2531	Dollaro USA	1,13381
Corona danese	7,59709	Dollaro canadese	1,50003
Marco tedesco	1,92974	Yen giapponese	122,077
Dracma greca	276,956	Franco svizzero	1,65876
Peseta spagnola	157,599	Corona norvegese	8,36751
Franco francese	6,63732	Corona svedese	9,40268
Sterlina irlandese	0,800430	Marco finlandese	6,49106
Lira italiana	1894,77	Scellino austriaco	13,5728
Fiorino olandese	2,16285	Corona islandese	81,1807
Scudo portoghese	196,546	Dollaro australiano	1,70318
Sterlina inglese	0,755873	Dollaro neozelandese	2,05960
		Rand sudafricano	3,81215

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(93/C 332/02)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
93-0307-NL	Bozza di decreto sugli scarichi degli studi dentistici	31. 1. 1994
93-0309-UK	TR 2139 — Sottosistemi di segnaletica a messaggi NMCS2	7. 2. 1994
93-0310-UK	MCH 1655 — Descrizione sottosistema di segnaletica a messaggi NMCS2	7. 2. 1994
93-0311-UK	TR 2144 — Specificazioni sottosistemi NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0312-UK	TR 2145 — Specificazioni terminali tecnici NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0313-UK	TR 2163 — Specificazioni delle regole dei sottosistemi di segnaletica a messaggi NMCS2	7. 2. 1994
93-0314-UK	TR 2146 — Specificazioni reti di collegamento stazioni esterne NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0315-UK	TR 2165 — Specificazioni prestazionali dei sottosistemi di segnaletica a messaggi NMCS2	7. 2. 1994
93-0316-UK	TR 2164 — Specificazioni dei messaggi e priorità dei sottosistemi di segnaletica a messaggi NMCS2	7. 2. 1994
93-0317-UK	TR 2168 — Specificazioni transponder NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0318-UK	TR 2167 — Specificazioni controllore LCC di NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0319-UK	TR 2169 — Specificazioni stazioni esterne NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0320-UK	TR 2172 — Specificazioni reti di collegamento terminale tecnico NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0321-UK	TR 2170 — Specificazioni reti di collegamento stazione interna NMCS2 MIDAS a LLC	7. 2. 1994
93-0322-UK	TR 2171 — Specificazioni reti di collegamento controllore LCC di NMCS2 MIDAS e transponder	7. 2. 1994
93-0323-UK	TR 2177 — Specificazioni algoritmo stazioni esterne NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0324-UK	TR 2173 — Specificazioni messaggi NMCS2 MIDAS	7. 2. 1994
93-0325-D	Modifica dell'elenco B della norma amministrativa generale relativa alla legge sui mezzi tecnici di lavoro del marzo 1992 conseguente al recepimento della nuova edizione della norma ZH 1-486 «Norme di sicurezza per opere edili sotterranee»	4. 2. 1994

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Il mercato comunitario dei combustibili solidi nel 1992 e previsioni per il 1993 (revisione)

(93/C 332/03)

RIASSUNTO

1. Questo rapporto riassume i risultati del 1992 e fornisce le previsioni degli Stati membri per il 1993, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione nel giugno 1993.

2. Il rapporto aggiorna le informazioni contenute nel rapporto annuale della Commissione «Il mercato comunitario dei combustibili solidi nel 1992 e previsioni 1993»⁽¹⁾, che presenta le previsioni effettuate alla fine del 1992 e nel gennaio 1993. Alla fine dell'anno in corso, sarà redatto un nuovo rapporto con i risultati provvisori per il 1993 e le previsioni per il 1994.

Le informazioni sul mercato del carbone contenute nel presente documento, tranne se altrimenti specificato, non riguardano i nuovi Länder tedeschi in quanto i dati al riguardo, soprattutto le previsioni per il 1993, non sono in gran parte disponibili.

Da rilevare inoltre che al momento della stesura del rapporto principale, nel marzo 1993, non erano disponibili per il Regno Unito le previsioni per il 1993. La Commissione ha utilizzato per il 1993 gli stessi dati forniti per il 1992. La situazione è stata corretta per il presente rapporto donde alcune discrepanze rispetto alle previsioni per il 1993.

3. In relazione alla situazione economica⁽²⁾, risulta ora chiaro che la Comunità nel secondo semestre dell'anno scorso è entrata in una fase di recessione e per il momento non si profilano segni concreti di ripresa. Il profilo della crescita si traduce in una riduzione media

del PIL dell'1/2 % nel 1993 in termini reali e costituisce il primo declino dal 1975. Come conseguenza, la disoccupazione dovrebbe aumentare ad un ritmo più rapido di quanto inizialmente previsto e potrebbe raggiungere nel 1993 l'11,5 %. A prescindere dalla debolezza della domanda, si registrano progressi soltanto modesti nel ridurre l'inflazione che nel 1993 potrebbe continuare a situarsi su una media del 4 1/4 %.

4. In base ai dati disponibili, nel 1992 la domanda totale di energia primaria (in termini di consumo interno lordo) nella Comunità (compresi i nuovi Länder tedeschi) sembra essere diminuita rispetto al 1991 dello 0,6 %.

La domanda di carbon fossile e lignite è diminuita rispettivamente del 5,0 % e del 10,2 %. Quest'ultimo dato è stato fortemente influenzato dalla ristrutturazione dell'industria della lignite nell'ex Germania orientale. Complessivamente, i combustibili solidi hanno registrato una diminuzione di circa il 6,3 %.

La crescita economica lenta è il fattore principale all'origine di questo andamento della domanda; altri fattori vi hanno tuttavia contribuito, quali le condizioni climatiche notevolmente più miti nel 1992 rispetto al 1991 e il continuo processo di ristrutturazione del settore energetico nell'ex Germania orientale.

Globalmente per il 1993, la contrazione prevista del PIL potrebbe tradursi in una diminuzione più pronunciata della domanda totale di energia rispetto al 1992. Inoltre, qualora le condizioni climatiche miti registrate fino a metà del 1993 dovessero continuare per il resto dell'anno, il declino previsto per il 1993 sarebbe maggiore. I combustibili solidi, lignite e carbon fossile, saranno probabilmente le fonti energetiche che risentiranno maggiormente di questa contrazione della domanda.

⁽¹⁾ SEC(93) 441 def. del 25. 3. 1993.

⁽²⁾ Previsioni economiche 1993, giugno 1993, CCE.

Raffronto delle caratteristiche principali del mercato dei combustibili solidi ⁽¹⁾

(in milioni di tonnellate)

	1992 dati precedenti	1992 dati attuali	1993 dati precedenti	1993 dati attuali	1993 dati precedenti (%)	1993/1992 (%)
CARBON FOSSILE						
<i>Risorse</i>						
— Produzione	183,7	184,6	174,7	160,0	— 8,4	— 13,3
— Recuperi	7,6	5,3	5,9	3,7	— 37,5	— 30,5
— Importazione da paesi terzi	131,3	133,2	126,3	120,7	— 4,5	— 9,4
Totale	322,6	323,2	307,0	284,4	— 7,3	— 12,0
<i>Consegne</i>						
— Cokerie	58,9	58,3	56,7	54,4	— 4,0	— 6,7
— Centrali ⁽²⁾	209,4	209,5	210,8	185,4	— 12,0	— 11,5
— Altri	41,2	41,4	40,5	41,3	2,0	— 0,9
— Esportazione verso paesi terzi	0,3	0,3	0,3	0,2	— 13,6	— 27,3
Totale	309,7	309,5	308,3	281,4	— 8,7	— 9,1
COKE						
<i>Risorse</i>						
— Produzione	43,6	44,1	42,3	40,9	— 3,5	— 7,4
— Importazione da paesi terzi	1,5	1,7	1,4	1,2	— 16,3	— 28,8
Totale	45,1	45,8	43,7	42,0	— 3,9	— 8,2
<i>Consegne</i>						
— Industria siderurgica	40,0	39,3	37,9	36,2	— 4,5	— 7,9
— Altre consegne all'interno della Comunità	4,2	4,5	3,9	4,3	10,1	— 4,8
— Esportazione verso paesi terzi	0,9	1,0	0,7	0,6	— 19,0	— 37,5
Totale	45,1	44,8	42,1	41,1	— 3,4	— 8,2
LIGNITE E TORBA						
<i>Risorse</i>						
— Produzione e importazione	196,1	192,1	196,3	190,2	— 3,1	— 1,0
<i>Consegne</i>						
— Impianti di bricchettazione	17,2	14,1	17,9	16,3	— 9,2	15,7
— Centrali	174,7	173,8	174,2	168,5	— 3,3	— 3,1
— Varie (comprese esporta- zione verso paesi terzi)	5,1	5,3	5,2	5,4	2,8	1,2
Totale	197,0	193,2	197,3	190,1	— 3,6	— 1,6

(Gli importi possono non corrispondere a causa dell'arrotondamento).

⁽¹⁾ Esclusi i nuovi Länder tedeschi.⁽²⁾ Compresa le centrali industriali e di miniera.

5. Nel 1992, la produzione di carbon fossile nella Comunità è stata di 184,6 milioni di tonnellate, cioè 0,9 milioni di tonnellate in più rispetto a quanto previsto nel rapporto precedente.

Per il 1993, le previsioni attuali indicano 160,0 milioni di tonnellate, cioè un calo accentuato di circa 24,6 milioni di tonnellate (-13,3%). Le diminuzioni più importanti sono previste nel Regno Unito, con circa 15,3 milioni di tonnellate in meno (-18,9%), a causa della minore domanda di carbon fossile delle centrali, seguito dalla Germania con circa 7,9 milioni di tonnellate (-10,9%).

6. Nel 1992, le consegne interne di carbon fossile nella Comunità hanno totalizzato 309,2 milioni di tonnellate, cioè 15,9 milioni di tonnellate in meno rispetto all'anno precedente. La diminuzione è riconducibile soprattutto alla minore domanda di tutti i settori consumatori, con l'unica eccezione delle consegne di carbone termico all'industria siderurgica. Il calo delle consegne è stato particolarmente marcato nell'industria di generazione di elettricità, seguita dalle cokerie, dall'industria in generale e dal riscaldamento domestico.

7. Nel 1993, il totale delle consegne interne di carbon fossile dovrebbe nuovamente diminuire di 28,0 milioni di tonnellate (-9,0%) e raggiungere così 281,2 milioni di tonnellate. Si tratterebbe del quantitativo più basso mai registrato nella Comunità, ad eccezione del 1984, anno degli scioperi nell'industria mineraria britannica.

Per settore, le previsioni indicano una diminuzione generalizzata con l'unica eccezione delle consegne di carbone termico all'industria siderurgica per scopi PCI (Pressurised coal injection). Le diminuzioni più importanti sono previste per la generazione di elettricità con un calo di circa 24,1 milioni di tonnellate (-11,5%), arrivando così a 185,4 milioni di tonnellate, seguita dalle consegne alle cokerie, pari a 54,4 milioni di tonnellate, con un calo di 3,9 milioni di tonnellate (-6,7%).

La diminuzione prevista nel 1993 rispetto al 1992 è riconducibile al 99% alle consegne al settore di generazione dell'elettricità e alle cokerie. Soprattutto le consegne del primo settore sono all'origine dell'86% della riduzione totale.

Per paese, il calo dovrebbe essere particolarmente marcato nel Regno Unito con una riduzione di circa 19,5 milioni di tonnellate (-19,2%), seguito dalla Germania con 4,2 milioni di tonnellate (-5,2%), dalla Francia con 2,0 milioni di tonnellate (-7,6%), dalla Danimarca con 1,4 milioni di tonnellate (-12,3%) e dalla Spagna con 1,0 milioni di tonnellate (-3,1%). Altre riduzioni sono molto meno importanti in termini assoluti.

8. Come negli anni precedenti, una crescente percentuale del mercato del carbon fossile è coperta dalle importazioni provenienti da paesi terzi che hanno preso una parte dello spazio lasciato libero a causa della contrazione della produzione comunitaria di carbon fossile.

Nel 1992 le importazioni di carbon fossile da paesi terzi sono aumentate di 3 milioni di tonnellate raggiungendo

133,2 milioni di tonnellate. L'aumento è stato in grande misura nettamente inferiore a quanto previsto all'inizio del 1992, ma è stato condizionato dal calo della domanda di carbone che ha superato i tagli di produzione dell'industria di carbon fossile comunitaria.

Per il 1993, per la prima volta in molti anni, il totale delle importazioni dovrebbe registrare un declino rispetto agli anni precedenti. Il totale delle importazioni dovrebbe essere di 120,7 milioni di tonnellate, cioè 12,6 milioni di tonnellate (-9,4%) in meno rispetto al 1992.

9. Nel 1992 il prezzo medio cif in USD per le importazioni comunitarie di carbone per caldaie da paesi terzi destinato alle centrali è leggermente diminuito, 51,67 USD per tec, rispetto al prezzo medio nel 1991 di 52,01 USD per tec. Data la svalutazione del dollaro americano rispetto alle monete comunitarie, i prezzi del carbone per caldaie espressi in ecu sono stati inferiori di circa il 5% nel 1992.

Nel 1992 il prezzo di orientamento per le importazioni di carbone di coke provenienti da paesi terzi, è in media diminuito rispetto al 1991 di quasi il 3% in USD e di oltre il 7% in ecu. Il prezzo di orientamento medio del carbone di coke nel quarto trimestre dell'anno è sceso da 59,2 USD/t nel 1991 a 57,3 USD/t nel 1992. I prezzi hanno registrato un costante declino dal 1° trimestre 1991.

Il mercato internazionale risente chiaramente della bassa domanda di carbone. Esiste un eccedente sul mercato e di conseguenza i prezzi per il carbon fossile hanno registrato un calo marcato nel primo semestre dell'anno. La situazione non dovrebbe cambiare notevolmente nel secondo semestre.

10. Il mercato del coke continua a ridursi. Ciò è la logica conseguenza della situazione cui è confrontata l'industria siderurgica, un settore che assorbe oltre il 90% delle consegne interne totali di coke e, in misura minore, della leggera e quasi permanente tendenza verso il basso in altri settori consumatori, quali «altre industrie» e settore domestico.

Complessivamente le consegne interne sono state nel 1992 di 43,8 milioni di tonnellate e le previsioni per il 1993 indicano 40,5 milioni di tonnellate (-3,3 milioni di tonnellate). Le consegne all'industria siderurgica dovrebbero rappresentare 36,2 milioni di tonnellate rispetto a 39,3 milioni di tonnellate fornite nel 1992 e oltre 43 milioni di tonnellate nel 1991.

11. Nel 1993, le disponibilità di lignite, comprese le importazioni ma escludendo i nuovi Länder tedeschi, sono stimate a circa 190,2 milioni di tonnellate, cioè 1,9 milioni di tonnellate in meno rispetto ai dati 1992. Le centrali dovrebbero assorbire circa 168,5 milioni di tonnellate, pari a quasi l'89% delle risorse disponibili, un quantitativo inferiore di 5,4 milioni di tonnellate rispetto ai dati dell'anno precedente.

Il previsto calo della domanda da parte delle centrali tedesche (-6,2 milioni di tonnellate) produrrà un calo nei

dati 1993 relativi all'intera Comunità, malgrado il previsto aumento della domanda da parte degli impianti tedeschi di bricchettazione (+ 2,2 milioni di tonnellate) e delle centrali greche (+ 1,3 milioni di tonnellate).

12. In conclusione, la prevista contrazione del PIL comunitario nel 1993 dovrebbe portare ad una diminuzione della domanda totale di energia e i combustibili solidi sono la fonte energetica che ne risentirà maggiormente. Le previsioni aggiornate per il carbone nel 1993 segna-

lano una contrazione del mercato comunitario dei combustibili solidi, soprattutto per il carbon fossile.

13. Il rapporto completo può essere ottenuto scrivendo a:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Energia (DG XVII-B)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.390 — Akzo/Nobel Industrier)
(93/C 332/04)

1. In data 29 novembre 1993 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). Per effetto di tale concentrazione le imprese Akzo NV (Olanda) e Nobel Industrier AB (Svezia) propongono una fusione avente per effetto il trasferimento ad Akzo dell'intero capitale sociale di Nobel. Le attività di Nobel nel settore delle biotecnologie, tuttavia, non vengono acquisite da Akzo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Akzo: industria chimica, coloranti, fibre e prodotti farmaceutici;

— per Nobel: biotecnologie, industrie cartiere, coloranti, adesivi, coloranti industriali, chimica superficiale, prodotti industriali (carta imbevuta, adesivi, inchiostri per stampa), strumenti elettro-ottici e prodotti farmaceutici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [telefax (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.390 — Akzo/Nobel Industrier, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Modifica dell'elenco degli stabilimenti della Norvegia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (a)

(93/C 332/05)

Decisione C(93) 3404 della Commissione del 26 novembre 1993

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
10	Vestfold Buskerud Slakteri A/L, Gol	×			×	×			(¹) (²)
25	Bøndernes Salgslag, anl. Surnadal, Surnadal	×			×				(²)
54	S/L Nord-Norges Salgslag, avd. Møsjoen, Møsjoen	×			×	×			(¹) (²)
55	S/L Nord-Norges Salgslag, avd. Malselv, Bardufoss	×	×		×	×			(²)
301	Yggeseth A/S, Oslo		×		×	×	×		(²)

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(¹) Con esclusione delle frattaglie.

(²) Aggiunto alla lista.

(a) GU n. C 277 del 15. 10. 1993, pag. 13.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 1993)

(93/C 332/06)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3765	S 234 dell'1. 12. 1993	Kenia	KE-Nairobi: Veicoli	11. 1. 1994
3700	S 236 del 3. 12. 1993	Etiopia	ET-Addis-Abeba: Catene industriali, cilindri e falcetti per zuccherificio	11. 1. 1994
3704	S 236 del 3. 12. 1993	Etiopia	ET-Addis-Abeba: Parti di ricambio per zuccherificio	11. 1. 1994
3703	S 236 del 3. 12. 1993	Etiopia	ET-Addis-Abeba: Valvole industriali	11. 1. 1994
3699	S 236 del 3. 12. 1993	Etiopia	ET-Addis-Abeba: Tubi e accessori	11. 1. 1994
3791	S 237 del 4. 12. 1993	Botswana	BW-Seleby-Phikwe: Elevatori a forza	1. 3. 1994
3792	S 237 del 4. 12. 1993	Botswana	BW-Selebi-Phikwe: Compressore d'aria	1. 2. 1994

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 27 ottobre 1993

nel procedimento C-69/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel de Douai): procedimento penale a carico di Francine Decoster, in Gillon ⁽¹⁾

(Direttiva 83/189/CEE del Consiglio e 88/301/CEE della Commissione — Notifica delle caratteristiche in materia di telecomunicazioni — Indipendenza dell'ente incaricato della disciplina — Sanzioni penali)

(93/C 332/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-69/91, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel de Douai (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente a carico di Francine Decoster in Gillon, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, n. 83/189 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109, pag. 8) e della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, n. 88/301/CEE relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU n. L 131, pag. 73), la Corte, composta dai signori O. Due, presidente, G. F. Mancini e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodriguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: J.-G. Giraud, il 27 ottobre 1993 ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 3, lett. f), 86 e 90 del Trattato e l'art. 6 della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, n. 88/301/CEE relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni osta all'applicazione di una disciplina nazionale che vieta, comminando sanzioni, agli operatori economici di fabbricare, importare o detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire apparecchi terminali senza provarne, mediante produzione di un'autorizzazione o di qualsiasi altro documento considerato equivalente, la conformità di detti apparecchi a talune esigenze essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti ed al buon funzionamento della rete se non è garantita l'indipendenza,

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 23. 3. 1991.

rispetto a qualsiasi operatore che offra beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dell'ente che rilascia l'autorizzazione o qualsiasi altro documento equivalente e definisce le caratteristiche tecniche che detti apparecchi devono presentare.

SENTENZA DELLA CORTE

del 27 ottobre 1993

nel procedimento C-127/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal of England and Wales): Dott. Pamela Mary Enderby contro Frenchay Health Authority e Secretary of State for Health ⁽¹⁾

(Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile)

(93/C 332/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-127/92 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal of England and Wales, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Dott. Pamela Mary Enderby, da un lato, e Frenchay Health Authority e Secretary of State for Health, dall'altro, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato, che sancisce il principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e femminile, la Corte composta dai signori O. Due, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida ed D. A. O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 27 ottobre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Quando da statistiche significative risulta una notevole differenza di retribuzione tra due funzioni di uguale valore delle quali l'una è esercitata quasi esclusivamente da donne e l'altra principalmente da uomini, l'art. 119 del Trattato impone al datore di lavoro di giustificare tale differenza mediante elementi obiettivi ed estranei ad ogni discriminazione basata sul sesso.

⁽¹⁾ GU n. C 138 del 28. 5. 1992.

2. Non è sufficiente, per giustificare obiettivamente la differenza di retribuzione tra due funzioni di uguale valore delle quali una è esercitata quasi esclusivamente da donne e l'altra principalmente da uomini, far valere la circostanza che le rispettive retribuzioni di queste due funzioni sono state determinate mediante procedure di accordi collettivi le quali, benché seguite dalle stesse parti, sono distinte e ciascuna di esse, presa separatamente, non ha in sé alcun effetto discriminatorio.
3. Spetta al giudice nazionale determinare, applicando se necessario il principio di proporzionalità, se ed in quale misura la penuria di candidati ad una funzione e la necessità di attirarli mediante retribuzioni più elevate costituiscono una ragione economica obiettivamente giustificata della differenza di retribuzione tra le funzioni di cui è causa.

per il versamento della pensione, si tenga conto dell'importo della pensione che sarà successivamente percepita e che quello della pensione di transizione sia ridotto di conseguenza, anche se, nella fascia di età compresa tra 60 e 65 anni, ciò ha come conseguenza che la ex dipendente percepisce una pensione di transizione inferiore a quella percepita dal suo omologo di sesso maschile, in quanto tale differenza equivale all'importo della pensione a cui la donna può avere diritto dall'età di 60 anni per i periodi lavorativi svolti presso il suddetto datore di lavoro.

2. L'art. 119 del Trattato non osta a che, per il calcolo della pensione di transizione, si tenga conto dell'intera pensione che una donna sposata avrebbe percepito se non avesse optato per contributi a tasso ridotto che le danno diritto soltanto al beneficio di una pensione ridotta o a nessuna pensione, nonché dell'eventuale pensione di reversibilità percepita dall'interessata ed equivalente ad un'intera pensione.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

del 9 novembre 1993

nel procedimento C-132/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal): Birds Eye Walls Ltd contro Friedel M. Roberts (*)

(Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Pensione di transizione)

(93/C 332/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-132/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Birds Eye Walls Ltd e Friedel M. Roberts, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CEE, la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori G. F. Mancini, presidente di sezione, F. A. Schockweiler e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 9 novembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 119 del Trattato non osta a che, nel calcolo dell'importo di una «pensione di transizione» versata dal datore di lavoro ai/dalle dipendenti che hanno fruito di un prepensionamento per ragioni di salute e destinata a compensare, in particolare, la perdita del reddito dovuta al fatto che non è stata ancora raggiunta l'età richiesta

SENTENZA DELLA CORTE

del 10 novembre 1993

nella causa C-48/91: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (*)

(Liquidazione dei conti FEAOG — Esercizio 1988)

(93/C 332/10)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-48/91, Regno dei Paesi Bassi (agenti: signori J. W. de Zwaan e T. Heukels), sostenuto dalla Repubblica francese (agenti: signori P. Pouzoulet e C. Chavance) e dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (agente: signor J. E. Collins), contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Thomas van Rijn), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «garanzia» (GU n. L 350, pag. 82), la Corte, composta dai signori G. F. Mancini, presidente della Seconda e Sesta Sezione, facente funzioni di presidente, J. C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 10 novembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

(*) GU n. C 142 del 4. 6. 1992.

(*) GU n. C 61 del 9. 3. 1991.

- 1) *La decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullato nella parte in cui non è stato posto a carico del FEAOG l'importo di 708 540 HFL.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*
- 3) *Il Regno Unito e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 10 novembre 1993

nel procedimento C-60/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam):
Otto BV contro Postbank NV ⁽¹⁾

(Concorrenza — Rispetto del diritto di difesa — Procedimento nazionale in materia di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE)

(93/C 332/11)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C/60-92, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam nella causa dinanzi ad esso pendente tra Otto BV e Postbank NV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 del Trattato CEE e dei principi generali del diritto comunitario che disciplinano i procedimenti in materia di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato medesimo, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e D. A. O. Edward, presidenti di sezione, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunciato il 10 novembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il diritto comunitario non fa obbligo al giudice nazionale dinanzi al quale sia stato proposto un ricorso in cui sia stato richiesto di disporre preventivamente l'assunzione di testimoni a futura memoria ai fini di un proponendo procedimento civile, di applicare il principio secondo cui un'impresa non è tenuta a rispondere a domande la cui risposta

implichi il riconoscimento di una violazione delle norme in materia di concorrenza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landsozialgericht dello Schleswig-Holstein, con ordinanza 15 settembre 1993, nella causa ditta Calle Grenzshop Andresen GmbH e Co. KG contro Allgemeine Ortskrankenkasse für den Kreis Schleswig-Flensburg, intervenienti: 1. Bundesanstalt für Arbeit, 2. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 3. Børge Wandahl

(Causa C-425/93)

(93/C 332/12)

Con ordinanza 15 settembre 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 ottobre 1993, nella causa ditta Calle Grenzshop Andresen GmbH e Co. KG contro Allgemeine Ortskrankenkasse für den Kreis Schleswig-Flensburg, intervenienti: 1. Bundesanstalt für Arbeit, 2. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 3. Børge Wandahl ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se costituisca un distacco ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ o se sia equiparabile ad un distacco il fatto che un lavoratore danese, che risiede nel Regno di Danimarca e dipende esclusivamente da un'impresa avente sede nel territorio della Repubblica federale di Germania, venga da detta impresa inviato ad eseguire lavori nel Regno di Danimarca per conto della stessa, regolarmente e per più ore la settimana, senza che la durata prevedibile di tale distacco sia limitata a dodici mesi.
- 2) Se una persona sia occupata normalmente nel territorio di due Stati membri come dipendente subordinato ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 1408/71, qualora dipenda esclusivamente da un'impresa avente sede nella Repubblica federale tedesca e, nell'ambito di detto rapporto di lavoro, svolga regolarmente la sua attività in parte (per più ore settimanali) sul territorio del Regno di Danimarca.
- 3) Se la nozione di «attività» ai sensi dell'art. 14, n. 2, lett. b), i), del regolamento n. 1408/71 comprenda la nozione di «dipendenza» ai sensi della stessa disposizione.
- 4) a) Se l'ente competente di uno Stato membro sia giuridicamente vincolato da un certificato emesso sul modulo E 101 a norma dell'art. 12a del regolamento (CEE) n. 574/72 ⁽²⁾ dall'ente (incompetente) di un altro Stato membro;

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. C 90 del 10. 4. 1992.

- b) in caso affermativo: se ciò valga anche nel caso in cui al certificato venga attribuita efficacia retroattiva.

Ricorso proposto il 21 ottobre 1993 dalla Repubblica federale di Germania contro il Consiglio delle Comunità europee

(Causa C-426/93)

(93/C 332/13)

Il 21 ottobre 1993 la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Ernst Röder, Ministerialrat presso il Bundesministerium für Wirtschaft, D-53107 Bonn, e dall'avv. Hans-Jörg Niemeyer, dello studio Gleiss Lutz Hootz Hirsch & Partner, Avenue Louise 475, Bte 13, B-1050 Bruxelles, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare il regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2186, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati ai fini statistici (GU n. L 196, pag. 1),
2. condannare il convenuto alle spese.

Mezzi e principali argomenti

— Errato fondamento giuridico:

— L'art. 213 del Trattato CEE, richiamato dal Consiglio, non fonda alcuna autorizzazione autonoma all'emanazione di atti, ed anzi il Consiglio deve piuttosto procedere «conformemente alle disposizioni del presente Trattato». Il diritto di informazione della Commissione sussiste soltanto in relazione ad un oggetto concreto; il Consiglio deve autorizzare la Commissione all'esercizio del diritto d'informazione mediante un atto, soltanto richiamandosi al fondamento giuridico esistente rispetto a quel concreto oggetto di normativa. Diversamente dalle norme di abilitazione contenute nel Trattato CEE, l'art. 213 non prevede alcuna cooperazione del Consiglio con la Commissione o con il Parlamento europeo, e corrisponde in questo piuttosto all'art. 145 del Trattato CEE. Infine, l'art. 213 del Trattato CEE appartiene alle norme di chiusura che integrano e completano le altre norme del Trattato.

È irrilevante che il Consiglio nella prassi sinora seguita frequentemente abbia fatto ricorso all'art.

213 del Trattato CEE come norma di abilitazione.

- (In subordine) In ogni caso il Consiglio, con il regolamento qui impugnato, ha ecceduto il potere conferitogli dall'art. 213 del Trattato CEE. Scopo del regolamento è infatti in primo luogo l'armonizzazione dei registri esistenti ovvero la creazione di nuovi registri; soltanto in secondo luogo il regolamento mira a fornire informazioni alla Commissione.

Dato che, ai sensi del primo considerando, il regolamento impugnato deve contribuire al funzionamento del mercato unico, il Consiglio avrebbe dovuto fondarlo sull'art. 100a del Trattato CEE; con la scelta dell'art. 213 del Trattato il Consiglio elude il diritto di cooperazione del Parlamento europeo previsto dagli artt. 100a e 149.

— Violazione del principio di proporzionalità:

- L'inclusione di «unità giuridiche» e dei relativi dati nel registro delle imprese non è necessaria ai fini statistici, in quanto per le rilevazioni statistiche della Comunità sono sufficienti le «unità statistiche» [regolamento (CEE) n. 696/93].
- Non è necessario, accanto al numero degli occupati, assumere come criterio di grandezza anche il fatturato.
- Da ultimo, il Consiglio non ha preso nella debita considerazione le rilevanti conseguenze finanziarie del regolamento impugnato per gli Stati membri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice incaricato delle liquidazioni giudiziarie nel tribunal de commerce di Romans, con ordinanza 1° luglio 1993, nella causa relativa alla liquidazione della Monon Automobiles — Maison des Deux Roues

(Causa C-428/93)

(93/C 332/14)

Con ordinanza 1° luglio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1993, nella causa relativa alla liquidazione della Monon Automobiles — Maison des Deux Roues, il giudice incaricato delle liquidazioni giudiziarie nel tribunal de commerce di Romans ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni:

1. Se l'evoluzione della politica comune in materia di importazione di autoveicoli di origine asiatica faccia venir meno qualsiasi «interesse comunitario» a perseguire uno Stato membro che, mediante l'istituzione di ostacoli illeciti alle importazioni parallele di veicoli di talune marche asiatiche, immessi in libera pratica in altri Stati membri, abbia costretto le imprese vittime di tali prassi alla liquidazione giudiziaria.

Se il diritto comunitario consenta di giustificare un comportamento illegittimo di uno Stato membro che si concretizzi, segnatamente, nell'imporre doppi controlli tecnici finalizzati a ritardare in modo irragionevole l'immatricolazione dei veicoli di marche escluse dall'accordo detto di autolimitazione, nel promuovere ingiustamente procedimenti penali nei confronti degli acquirenti di tali veicoli, eccetera, con riguardo unicamente all'accordo denominato «CEE-Giappone».

2. Se uno Stato membro che, al fine di proteggere la propria politica di contingentamento del mercato degli autoveicoli di origine asiatica, non prevista dal Trattato, strutturi tale mercato in modo contrario ai principi della libera concorrenza, favorendo un accordo contrario all'art. 85, possa essere considerato responsabile, indipendentemente dalla procedura per inadempimento di cui all'art. 169, segnatamente nei confronti di quelle imprese che siano state costrette, a causa del comportamento illegittimo di detto Stato membro, a chiedere l'accertamento del loro stato di insolvenza, laddove le autorità e i giudici nazionali hanno l'obbligo di garantire la tutela dei diritti che il Trattato conferisce ai soggetti privati.
3. Se l'istituzione di ostacoli alle importazioni di veicoli giapponesi o coreani provenienti da altri Stati membri in cui siano immessi in libera pratica possa essere giustificata dall'esistenza, sul mercato dello Stato membro interessato, di un sistema di autolimitazione nell'ambito del quale cinque imprese si siano impegnate a non superare una quota globale tra di esse ripartita senza concorrenza reciproca, subordinatamente alla condizione che il mercato stesso sia loro riservato, qualora tale regime abbia per scopo e per effetto di escludere totalmente le importazioni parallele provenienti da altri Stati membri e di impedire l'esercizio dell'attività commerciale di concessionario.
4. Se il ritardo nell'immatricolazione di veicoli presentati singolarmente, qualora l'assenza di omologazione del relativo modello nuovo derivi unicamente da prescrizioni e da ostacoli amministrativi, possa essere imputato dai giudici nazionali a colpa dell'importatore, senza che ciò costituisca un ostacolo supplementare alla libera circolazione delle merci e alle disposizioni delle direttive che disciplinano il settore automobilistico, nel caso in cui i disagi causati e le relative conseguenze finanziarie siano dissuasive per i consuma-

tori che intendano importare tali veicoli, già immessi in libera pratica in un altro Stato membro, e che vengono quindi privati della possibilità di beneficiare del mercato unico, ove la loro scelta sia stata, loro malgrado, sviata verso altre marche.

5. Se la politica di contingentamento di uno Stato membro nel settore delle importazioni di autoveicoli provenienti da paesi asiatici che si concretizzi nell'istituzione di una quota riservata a cinque imprese privilegiate, che abbiano prestato acquiescenza a tale regime e che, al tempo stesso, ne traggano beneficio, faccia venire meno le violazioni dell'art. 85.

Ci si domanda, in altre parole, se imprese che beneficino di un regime detto di autolimitazione possano invocare, ai fini della legittimazione del loro accordo, l'assenso dello Stato membro sul territorio del quale l'accordo stesso è stato attuato, qualora in particolare il regime così istituito faccia sì che il mercato ripartito fra le dette imprese sia loro riservato e che le importazioni parallele siano vietate.

6. Se per rispettare i principi di proporzionalità e di libera circolazione delle merci, le formalità di omologazione di veicoli presentati singolarmente e di immatricolazione previste nello Stato importatore debbano essere ridotte al minimo quando i veicoli siano omologati per modello in un altro Stato membro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 5 ottobre 1993, nella causa Hauptzollamt Heilbronn contro Temic Telefunken microelectronic GmbH, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

(Causa C-437/93)

(93/C 332/15)

Il Bundesfinanzhof — VII Sezione —, con ordinanza 5 ottobre 1993, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 5 novembre 1993, nella causa dinanzi ad esso pendente Hauptzollamt Heilbronn contro Temic Telefunken microelectronic GmbH, interveniente: Bundesministerium der Finanzen, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 18, nn. 3, primo comma, e 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che la conclusione del procedimento mediante autorizzazione alla trasformazione può essere subordinata a restrizioni quantitative.

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

2. Se la nozione di «circostanze» che giustificano il rilascio dell'autorizzazione (art. 18, n. 3, primo comma, seconda frase del citato regolamento) debba essere interpretata nel senso che occorre possibile limitare detta autorizzazione in modo conforme all'art. 21, n. 1, lett. a), 1° trattino, del citato regolamento, nel senso cioè che a fronte della trasformazione di determinati prodotti compensatori secondari deve sussistere

un quantitativo corrispondente di prodotti compensatori principali esportati.

3. In caso di soluzione negativa della questione sub 2:

Se la citata nozione consenta l'interpretazione secondo la quale una restrizione come quella sopra descritta è ammissibile anche quando non sia strettamente prescritta.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Dichiarazione d'interesse

Invito a manifestare interesse per attività nel settore delle imprese cooperative, mutualistiche ed associative

(93/C 332/16)

Per garantire il mantenimento della diversità dell'economia europea e lo sviluppo della cooperazione è necessario consentire alle imprese cooperative, mutualistiche ed associative, siano esse PMI o al servizio delle PMI, di esistere e svilupparsi in un mercato ampliato e concorrenziale rispettando e promuovendo i principi di solidarietà dei loro obiettivi o delle loro modalità di organizzazione.

Le linee di intervento proposte hanno il fine di accompagnare le imprese cooperative e mutualistiche, nonché le associazioni e le fondazioni, nella formulazione delle risposte che esse offrono alla doppia sfida rappresentata dallo sviluppo economico e dalla realizzazione del progresso sociale.

In quest'ottica la Commissione delle Comunità europee, direzione generale politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale, intende stipulare contratti per consulenze, studi o progetti pilota nei settori cooperativo, associativo e mutualistico, in particolare sui grandi temi seguenti:

1. Il rafforzamento dell'impostazione orizzontale, segnatamente tramite:

1.1. Il miglioramento della conoscenza del settore delle cooperative, degli enti mutualistici, delle associazioni e delle fondazioni, e in particolare del suo apporto all'economia in generale e della sua relazione specifica con talune politiche comunitarie:

1.1.a. Lo sviluppo della statistica comunitaria

La Commissione ha già avviato lavori per migliorare le conoscenze statistiche in questo settore. Eurostat, l'Istituto statistico europeo, svolge un primo lavoro di rinnovamento delle statistiche nazionali.

Gli studi statistici settoriali saranno proseguiti, consentendo così la compilazione di indicatori specifici del settore.

1.1.b. L'avvio di studi sullo sviluppo del settore nella Comunità.

Un programma di studi e di riflessioni prospettive fornirà gli elementi necessari all'identificazione delle tendenze pesanti nello sviluppo delle cooperative, degli enti mutualistici, delle associazioni e delle fondazioni, sia a livello generale che nelle singole attività in particolare.

1.1.c. I libri bianchi sulle associazioni-fondazioni, degli enti mutualistici e delle cooperative.

I libri bianchi dovranno consentire di identificare gli effetti dell'apertura del Grande Mercato su taluni aspetti essenziali della vita delle associazioni e delle fondazioni, delle imprese mutualistiche e cooperative.

1.2. La creazione di un ambiente favorevole e la valutazione dell'impatto delle politiche comunitarie.

L'azione destinata a migliorare quest'ambiente deve riguardare un'ampia gamma di politiche, fondandosi nel contempo sui principi comuni della riduzione delle costrizioni che pesano sulle imprese.

2. L'avvio di provvedimenti specifici intesi in particolare a:

2.1. Favorire le possibilità di collaborazioni transnazionali e di ricerche di nuovi campi di attività e di nuovi mercati tra raggruppamenti di associati, consecutivi alla realizzazione del Grande Mercato.

Si potrà considerare l'opportunità di avviare azioni pilota volte a sormontare le difficoltà che ostacolano la collaborazione transnazionale.

2.2. Migliorare l'informazione

Per consentire alle cooperative, agli enti mutualistici, alle associazioni e alle fondazioni di accedere come le PMI alle informazioni comunitarie, la Commissione intende sostenere ogni iniziativa in questo settore.

2.3. Sostenere l'iniziativa della formazione

Le finalità sono:

- verificare che i programmi di formazione esistenti siano utilizzati dalle cooperative, dagli enti mutualistici e dalle associazioni,
- avviare azioni pilota di formazione imperniate sugli aspetti specifici di questo tipo di imprese nelle quali i membri sono nel contempo dirigenti e aderenti:
- formazione di dirigenti di cooperative, enti mutualistici, associazioni e fondazioni nelle specializzazioni di base dei partenariati europei,
- formazione di responsabili delle strutture professionali,
- scambi di dirigenti e di tecnici di tali imprese.

2.4. Incoraggiare lo sviluppo della ricerca e lo sviluppo scientifico

Sarà necessario creare le condizioni per incoraggiare la partecipazione delle cooperative, degli enti mutualistici, delle associazioni e delle fondazioni al processo di R&S in generale e ai programmi di R&S che già si valgono di un sostegno finanziario della Comunità.

2.5. Rafforzare il ruolo delle cooperative, degli enti mutualistici, delle associazioni come vettori delle politiche comunitarie:

2.5.a. per la diffusione dell'innovazione sociale

L'innovazione sociale accompagna lo sviluppo tecnologico e consente l'elaborazione di strategie di risposta alle richieste sociali (ad esempio, inserzione nell'attività economica delle categorie svantaggiate).

Le cooperative, gli enti mutualistici e le associazioni hanno in questo settore un'attitudine particolare, che la Comunità nel suo insieme ha ogni interesse a riconoscere, promuovere ed utilizzare.

Si tratta di valorizzare il capitale di esperienza e la capacità d'iniziativa che questo tipo di imprese possono apportare.

2.5.b. Per il rafforzamento della coesione economica e sociale

Il settore delle cooperative, degli enti mutualistici, delle fondazioni e delle associazioni ha un ruolo sostanziale nel rafforzamento della coesione economica e sociale, poiché è spesso più atto a mobilitare le risorse locali e a

dare delle risposte adeguate alle nuove esigenze. Saranno pertanto previsti interventi finalizzati a dare il necessario impulso allo sviluppo endogeno di regioni o di settori, fornendo nel contempo servizi sociali che meglio rispondano alle esigenze dei cittadini.

La Commissione invita coloro che dispongono di esperienza e di capacità adeguate e sono interessati a presentare offerte per contratti in uno o più dei settori menzionati a manifestare il proprio interesse conformandosi alla procedura descritta qui di seguito. Sarà invitato a presentare offerta soltanto chi abbia manifestato interesse e superato la selezione preliminare.

Le dichiarazioni d'interesse vanno inoltrate in plico raccomandato all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee, DG XXIII, Sig.ra Y. De Ridder, rue de la Loi 200, Arlon 80, B-1049 Bruxelles.

Il termine ultimo per la presentazione scade 40 giorni dopo la pubblicazione del presente invito.

Faranno fede il timbro postale o la ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio succitato al quale è stato consegnato il plico.

La dichiarazione d'interesse deve essere presentata in duplice busta chiusa. La busta interna, indirizzata al servizio sopramenzionato, deve recare la dicitura seguente:

«Invito a manifestare interesse. Risposta di (nome del proponente). Apertura riservata al comitato ad hoc».

Non dovranno essere usate buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare tracce.

Ulteriori informazioni e un modello di scheda di presentazione ufficiale possono essere richiesti all'indirizzo seguente: Commissione delle Comunità europee, DG XXIII, economia sociale, (XXIII/A/4) M. P. Ramadier, rue de la Loi 200, (ARLN80 3/32), B-1049 Bruxelles, tel. (32-2) 295 17 72, telefax (32-2) 295 21 54.

Le dichiarazioni d'interesse devono essere corredate dalla documentazione seguente:

- dati relativi al proponente;
- un documento che attesti lo stato giuridico del proponente (da allegare);
- qualora il proponente sia una persona giuridica, un documento che elenchi i nomi e le funzioni delle persone appartenenti agli organi direttivi, un documento che illustri le disponibilità finanziarie del proponente: capitale sociale, fatturato;
- una descrizione del proponente e delle sue attività, da cui risultino la competenza specifica nel settore prescelto e il tipo di servizi che è in grado di offrire;

- un tariffario indicativo che riporti i livelli massimi e minimi delle tariffe in termini di uomo/mese al lordo di ogni spesa ad eccezione di quelle di viaggio, vitto e alloggio sostenute al di fuori della località principale in cui viene prestata l'opera. Le tariffe devono essere espresse in ECU, e devono essere al netto di ogni onere, tassa e imposta (la Commissione delle Comunità europee è esente da oneri, tasse e imposte a norma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato dell'8. 4. 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee);
 - informazioni sulle risorse del proponente, dalle quali risulti che dispone di personale qualificato e delle infrastrutture necessarie per l'esecuzione del compito affidatogli;
 - informazioni relative alle lingue di lavoro del proponente e a quelle nelle quali è in grado di presentare le sue relazioni;
 - informazioni sulle risorse informatiche del proponente, inclusa la sua capacità di fornire relazioni o dati su dischetti (compatibili con i programmi utilizzati dal servizio DG XXIII/A/4);
 - descrizione di attività precedenti, con le relative date, che possano illustrare il tipo di esperienza acquisita dal proponente;
- qualora il proponente sia una persona fisica, un curriculum vitae comprendente una descrizione particolareggiata delle sue attività, dal quale risulti il settore specifico e la durata della sua esperienza.
- I candidati che, dopo aver presentato la suddetta documentazione, saranno selezionati a titolo preliminare per essere inseriti in un elenco di contraenti potenziali, non dovranno fornire nuovamente le informazioni di cui sopra all'atto della risposta a specifici inviti a presentare offerte successivi alla loro dichiarazione d'interesse.
- Non verranno presi in considerazione documenti vaghi o incompleti.
- Gli interessati saranno informati dell'esito della loro manifestazione d'interesse.
- Le persone prescelte saranno successivamente invitate a presentare offerte per studi specifici senza dover fornire nuovamente i documenti già presentati.
- L'elenco dei contraenti potenziali avrà una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente invito. Sarà possibile una proroga successiva ad un nuovo invito a manifestare interesse.